

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL’INFANZIA PRESSO IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 –31/07/2024 -CIG. 8734879A2C

1	Finalità dei servizi
2	Oggetto
3	Caratteristiche dei servizi
4	Requisiti del Personale
5	Formazione
6	Linee di indirizzo per la progettazione
7	Modalità di gestione dei servizi
8	Modalità di gestione delle assenze degli utenti
9	Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale
10	Diritto di sciopero
11	Codice di Comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e a trasparenza degli appalti pubblici
12	Trattamento dei dati
13	Oneri a carico dell'Appaltatore
14	Oneri a carico del Comune
15	Servizi aggiuntivi
16	Contratto di lavoro del personale
17	Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore
18	Durata dell'appalto
19	Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi
20	Revisione periodica del corrispettivo
21	Variazione dei servizi
22	Indirizzi – Verifiche - Controlli
23	Responsabilità
24	Sicurezza - Duvri
25	Assicurazioni
26	Inadempienze e penalità
27	Sospensione e risoluzione del contratto
28	Recesso
29	Cauzioni da prestare: garanzia provvisoria e definitiva
30	Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto
31	Subappalto
32	Esecuzione in danno
33	Foro competente
34	Spese
35	Obblighi in tema di tracciabilità
36	Norma di rinvio

Articolo 1 – Finalità dei servizi

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con legge n. 176 del 27 maggio 1991.

Il Comune di Russi orienta le proprie attività al fine di rispondere ai bisogni formativi della popolazione infantile ed alle esigenze sociali della cittadinanza. In tal senso ed in particolare:

riconosce il bambino come individuo e cittadino;

esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia; crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle sostenendolo nella formazione della sua identità.

Il bambino deve essere messo in condizione di crescere come soggetto attivo, libero, autonomo, competente e creativo, partecipe del contesto sociale di appartenenza.

I servizi per l'infanzia:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue competenze fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- mettono in atto le risorse necessarie al fine di favorire l'accoglienza e l'inclusione dei bambini e delle loro famiglie;
- sostengono la genitorialità;
- garantiscono il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, senza alcuna discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinione politica, condizione socio-economica e psicofisica.

Articolo 2 - Oggetto

L'oggetto dell'appalto sono i servizi educativi e ausiliari presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini", come precisati all'art. 3.

Il funzionamento, l'apertura e la chiusura dei servizi verranno definiti annualmente al momento dell'approvazione del calendario scolastico che definirà, tra l'altro, le chiusure obbligatorie durante la festività natalizie e pasquali.

Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Dovrà essere rispettato scrupolosamente anche il regolamento comunale vigente per la gestione dell'asilo nido (di seguito Regolamento) che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 3 - Caratteristiche dei servizi

Servizi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini"

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporta un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

L'appaltatore ed il personale da questo impiegato nell'espletamento delle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto dovranno costantemente operare in conformità alla normativa vigente e nel pieno rispetto delle finalità individuate dal Comune committente.

Il Nido "A.P.Babini" attualmente è strutturato in 4 sezioni:

Lattanti (indicativamente 3-12 mesi)

Medio - piccoli (indicativamente 13-18 mesi)

Medio - grandi (indicativamente 19-24 mesi)

Grandi (indicativamente 25-36 mesi).

L'organizzazione delle sezioni è flessibile e può essere modificata in relazione sia al numero dei bambini che frequentano e da inserire, sia alle caratteristiche degli utenti.

Qualora intervengano modifiche in relazione al numero ed alla tipologia dell'utenza, i parametri di ricettività e l'organizzazione delle sezioni potranno essere modificati esclusivamente dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alla consistenza quantitativa indicativa del servizio di nido si rimanda ai dati relativi alla frequenza degli ultimi quattro anni (progetto relativo al presente servizio approvato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Oggetto del presente affidamento sono i seguenti servizi:

collaborazione nella conduzione del Nido in relazione a:

- gestione di tre sezioni;
- armonizzazione ed eventuale integrazione del progetto pedagogico triennale presentato in sede di gara, con il progetto pedagogico comunale e con le indicazioni dettate dal coordinamento pedagogico comunale;
- gestione delle attività educative individuate per la realizzazione del progetto educativo annuale;
- progettazione, organizzazione e gestione delle routines e dei laboratori/attività ludico-espressive anche sperimentali;
- progettazione, organizzazione e gestione di servizi di supporto ai nuclei familiari tramite attivazione di servizi di post orario, con le modalità previste dalla vigente disciplina comunale;
- servizi di emergenza al fine di garantire la continuità didattica;
- organizzazione e gestione del servizio ausiliario e cura degli spazi.

I servizi dovranno essere resi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini" ubicato in Russi – via Roma 1 – immobile di proprietà comunale.

L'affidamento dei servizi è previsto per ciascun anno scolastico da settembre a luglio nelle giornate e con le modalità annualmente disciplinate dal calendario scolastico comunale per i servizi per la prima infanzia.

Nel periodo gennaio-giugno, avviene solitamente un incremento del numero di utenti a seguito dell'apertura del bando per le ammissioni al Nido nel mese di novembre; nel mese di luglio solitamente si ha una diminuzione del numero di utenti, come esplicitato nel progetto relativo al presente servizio approvato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Di norma il servizio viene avviato durante la prima settimana del mese di settembre per concludersi al termine del mese di luglio. La settimana che precede l'apertura viene dedicata alla programmazione annuale dell'attività educativa, ludico espressiva ed all'allestimento delle sezioni.

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30.

Dalle 16,30 alle 17,30 dovrà essere attivato, qualora le richieste degli utenti raggiungano il numero minimo previsto dalla vigente disciplina comunale, un servizio di ampliamento dell'orario di apertura totalmente gestito dalla ditta aggiudicataria.

Durante l'espletamento dei servizi devono essere garantite, da parte della Ditta, adeguate professionalità di tipo educativo ed ausiliario al fine di garantire il pieno svolgimento delle attività educative e didattiche e la tutela della sicurezza dei minori, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente.

Per le attività indicate dal capitolato di gara, nel rispetto degli orari di apertura dei servizi, del rapporto numerico previsto dalla normativa tra personale/utenti, e all'interno dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, sono previste circa 11700 ore annue per attività educative e circa 6000 ore annue per attività ausiliarie (alle quali vanno aggiunte le ore relative a eventuali servizi o interventi migliorativi offerti in sede di gara, da realizzare con importo da considerarsi già compreso nel prezzo offerto per l'esecuzione del contratto e quindi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione).

Tale monte ore si intende comprensivo delle attività integrative di programmazione, gestione, incontri fra gli operatori e con i genitori e valorizzazione sociale dei servizi.

Le attività dei servizi sono:

- educazione, cura, custodia e vigilanza dei bambini;
- pulizia dei locali e dell'area esterna di pertinenza;
- distribuzione del pranzo e delle merende.

Gli educatori concorrono mediante il loro operato al conseguimento degli obiettivi educativi per facilitare uno sviluppo armonico da un punto di vista fisico, psichico e relazionale dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- gestione delle attività educative quotidiane e della relazione educativa con gli utenti;
- partecipazione ai momenti di verifica e riflessione sui singoli bambini in relazione al gruppo, sulla relazione con le famiglie e sulla progettazione delle attività;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai bambini in condizione di fragilità, disabili e con bisogni speciali, provenienti da famiglie in condizione di disagio sociale e/o sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

L'educatore di riferimento dovrà rendersi disponibile per riunioni di rete con il Servizio Sociale e l'Azienda Usl di riferimento e per collaborare alla realizzazione del progetto educativo individualizzato e del piano dinamico funzionale (PEI/PDF).

L'ambientamento di tutti i bambini nel nido avverrà, oltre che nel rispetto del vigente regolamento, con la gradualità necessaria, secondo il progetto pedagogico presentato in sede di gara, ricorrendo alla compresenza di un genitore per il periodo necessario, e in accordo con il Coordinatore Pedagogico Comunale.

In particolare gli educatori:

- agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo;
- hanno competenze relative alla cura / educazione multidimensionale dei bambini e delle bambine, nel rispetto della loro originalità e delle loro potenzialità di sviluppo, nonché alla costruzione della relazione di fiducia con le famiglie attraverso il dialogo. Si prendono cura del contesto educativo (insieme di spazi, tempi, materiali ludici, relazioni, esperienze, clima....) ovvero di quegli elementi di sfondo del processo educativo, che contribuiscono a favorire la crescita, l'autonomia e l'apprendimento dei bambini/e;
- sono responsabili dell'attività educativa, della cura, del pasto, nel rispetto delle diete speciali come attestate dall'Azienda Usl, del sonno, del cambio e dell'igiene dei bambini;
- somministrano ai bambini i farmaci nelle modalità indicate dalle specifiche certificazioni rilasciate dalla Pediatria di Comunità dell'Azienda Usl;
- aprono e chiudono i locali all'inizio e al termine del servizio;
- prevengono e segnalano eventuali problemi sia fisici che psicologici dei bambini; la segnalazione deve essere indirizzata al Coordinatore Pedagogico comunale che provvede a richiedere i necessari interventi all'Azienda Usl e all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Gli addetti ai servizi generali (personale ausiliario):

- svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio, nel rispetto di protocolli interni condivisi;
- svolgono i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto;
- collaborano con gli educatori nelle attività di assistenza educativa, nonché alla custodia dei bambini;
- si prendono cura dei bambini in particolare provvedendo alla loro igiene da soli o insieme al personale educativo;
- provvedono a tutti i lavori di manovalanza nei locali adibiti a sezione, cucina, dispensa, lavanderia, monitoraggio del magazzino, e nei locali da pranzo e di ricevimento;
- provvedono alla pulizia completa ed all'eventuale disinfezione, ove prescritto, di locali, materiali e attrezzature;
- provvedono al lavaggio, lucidatura di piastrellati, finestre, balconate e vetrate, pavimenti, pareti ed allo spolvero di arredamenti oltre alla pulizia di tappeti, guide e coperture di pavimenti usando sia sistemi manuali che apparecchi di uso semplice meccanici ed elettrici, a seconda delle caratteristiche e dei materiali;
- provvedono al lavaggio del corredo personale dei bambini (coperte, bavaglino);
- provvedono alla pulizia e messa in ordine dei servizi connessi alla cucina nonché a quelli degli anditi, delle sale di ricevimento e dei locali di docenza ed accoglimento oltre che alla pulizia e riordino dei locali di riposo e dei servizi ai medesimi collegati ed al rifacimento dei letti;
- collocano le merci, le stoviglie, il vasellame, gli alimenti e le bevande nei depositi e nelle dispense;
- provvedono alla aerazione dei locali del servizio ed, a conclusione del funzionamento del servizio di cucina e di tavola, provvedono al riordino del materiale, mobilio e attrezzature presenti nei locali medesimi;
- provvedono alla pulizia e alla tenuta in ordine dell'area verde e cortilizia di pertinenza del servizio;
- aprono e chiudono i locali all'inizio e al termine del servizio.

Le attività degli educatori e del personale ausiliario addetto ai servizi generali si svolgono secondo i principi della collegialità, delle riflessività e della collaborazione, in una dimensione di condivisione dei principi e valori di fondo del progetto pedagogico di riferimento, al fine di garantire il benessere psico-fisico dei bambini, in un contesto di vita adeguato alla loro età ed ai loro bisogni evolutivi e di favorire lo scambio con le famiglie, attive interlocutrici dei servizi, secondo i principi della continuità dell'azione educativa e del raccordo con il territorio.

Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Le attività di cura del benessere dei bambini, della distribuzione del vitto e le operazioni di pulizia, dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche leggi in materia, nonché dei Regolamenti e delle disposizioni e norme igienico sanitarie stabilite dall'Azienda Usl di Ravenna e loro successive modifiche ed integrazioni.

Per tutte le tipologie dei servizi l'attività educativa ed ausiliaria deve essere garantita anche a favore dei bambini con deficit, nei confronti dei quali è previsto il servizio educativo personalizzato fornito dall'Amministrazione Comunale. I costi per l'eventuale assistenza *ad personam* per bambini disabili sono a carico del Comune.

OPZIONE ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stazione appaltante si riserva di affidare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il seguente servizio:

Servizio Ricreativo Estivo Materno

Il Centro Ricreativo Estivo Materno è un servizio educativo e ricreativo di interesse pubblico che offre attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio. Il CREM assolve anche ad una funzione sociale in quanto offre un aiuto alle famiglie che hanno la necessità di affidare i propri figli a strutture ricreative/educative qualificate.

Ogni giornata dovrà essere progettata ed organizzata con l'obiettivo di sviluppare la creatività, la motricità e la coordinazione corporea, lo spirito d'avventura e l'interesse per le attività proposte ed il territorio.

Oggetto del servizio sono le seguenti attività:

programmazione, organizzazione e gestione di un Centro Ricreativo Estivo Materno (CREM) a favore delle bambine e dei bambini in età compresa fra tre e sei anni da tenersi, di norma, presso i locali della Scuola dell'Infanzia "Aquilone" di Godo, di norma nel mese di luglio, con una utenza complessiva prevista di circa 20 bimbi.

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30.

Il potenziamento o la riduzione della durata del servizio verranno definiti annualmente entro il 30 maggio sulla base delle richieste dell'utenza e delle disponibilità economiche del Comune.

Il servizio deve ottemperare alle caratteristiche previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Il progetto pedagogico dovrà essere redatto tenendo conto delle linee di indirizzo indicate nel presente capitolato e dovrà essere consegnato al Comune ed al Coordinamento Pedagogico entro i trenta giorni antecedenti l'avvio del servizio.

Il servizio verrà attivato qualora vi sia un numero minimo di iscritti previsto dalla vigente disciplina comunale.

Dovranno essere effettuati incontri preliminari con le famiglie per illustrare e discutere sia il progetto pedagogico che le modalità organizzative del servizio.

Il servizio di preparazione e trasporto pasti verrà fornito dal Comune.

I servizi dovranno essere resi, di norma, presso la Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" ubicata in Russi – frazione Godo – via Montessori 10 – immobile di proprietà comunale concesso in uso all'Istituto Comprensivo "Baccarini" di Russi.

Le attività previste sono le medesime esplicitate per i servizi presso il Nido.

Per le attività indicate dal capitolato di gara, nel rispetto degli orari di apertura dei servizi, del rapporto numerico previsto dalla normativa tra personale/utenti, e all'interno dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore, sono previste circa 360 ore annue per attività educative e circa 100 ore annue per attività ausiliarie.

Articolo 4 - Requisiti del Personale

L'appaltatore, nello svolgimento dei servizi sia educativi che ausiliari oggetto del presente appalto, è tenuto ad impiegare esclusivamente personale, come di seguito indicato, in possesso della necessaria qualificazione e dei prescritti requisiti per le diverse funzioni, come da normativa nazionale e regionale vigente.

Il personale deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalla normativa nazionale e regionale vigente ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

La Ditta medesima si dovrà impegnare per la immediata sostituzione del personale assente per malattia o altra causa al fine di garantire la continuità didattica ed assistenziale.

Tutto il personale impegnato nei servizi previsti nel presente capitolato dovrà essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso della eventuale certificazione sanitaria prevista dalle vigenti norme in materia di funzionamento di comunità infantili;
- b) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso, come specificati nel presente capitolato.

Prima dell'avvio di ogni singolo servizio la Ditta dovrà inviare nota scritta al Comune, specificando – per ogni singola professionalità che intende utilizzare, – i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che danno diritto all'esercizio della professione, nonché la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo.

Ogni eventuale variazione deve essere preventivamente comunicata e motivata.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. Presso le strutture ove vengono erogate le prestazioni deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie e professionali richieste e previste dalla legislazione vigente.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale tirocinante, che svolge la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori

professionali sopracitati.

La Ditta, in tal caso, si impegna a trasmettere preventivamente al Comune l'elenco nominativo dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego e dell'attestazione del possesso dei requisiti, con particolare riferimento a quanto specificato al punto a) e all'ultimo paragrafo del presente articolo.

Tra il Comune ed il personale dipendente della Ditta è escluso qualsiasi rapporto giuridico e ogni direttiva è impartita dai dirigenti della Ditta stessa nell'ambito degli obiettivi delle prestazioni fissati dal presente capitolato.

Il Comune, quale ente programmatore e gestore dei servizi, si riserva il diritto, a fronte di comportamenti o situazioni valutati in modo negativo, e sentito il competente responsabile, di emettere formale dichiarazione di non gradimento nei confronti di singoli operatori. In tal caso la Ditta provvederà sollecitamente ad individuare opportune soluzioni, da concordarsi con il competente ufficio comunale.

La Ditta e i suoi operatori, sono tenuti, altresì, al rigoroso mantenimento del segreto professionale relativamente a documentazioni, notizie, informazioni attinenti il servizio e la vita individuale degli utenti.

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le persone che svolgono attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività, che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori. Inoltre, non si devono trovare nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

Inoltre l'Appaltatore dovrà attestare l'immunità da condanne penali, con specifico riferimento al comma precedente, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.

Articolo 5 - Formazione

La formazione del personale costituisce lo strumento privilegiato per la qualificazione della professionalità educativa e ausiliaria.

L'Appaltatore deve garantire la formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza), la formazione e l'aggiornamento tecnico-specialistico di tutto il personale, anche sulla base di indicazioni e richieste della Stazione Appaltante. Deve inoltre garantire il piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito un percorso di affiancamento con l'educatore uscente di almeno 5 giorni.

L'Appaltatore si impegna a far partecipare il personale educativo e ausiliario alla formazione programmata dal Comune nel rispetto della normativa vigente e in particolare della Direttiva Regionale della Regione Emilia Romagna sull'accREDITAMENTO n. 704/2019, con oneri a proprio carico.

I costi di tutta la formazione prevista dal presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 6 – Linee di indirizzo per la progettazione

In relazione ai servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere presentati il progetto pedagogico e il progetto organizzativo-gestionale redatti nel rispetto della vigente normativa e delle finalità di cui al presente capitolato.

I progetti devono rispettare il vigente Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia del Comune di Russi e le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in tema di servizi educativi per l'infanzia e in tema di politiche per le giovani generazioni.

La Ditta dovrà provvedere alla gestione dei servizi in conformità ai progetti dalla stessa elaborati e presentati in sede di partecipazione alla gara, armonizzati ed eventualmente integrati con il progetto pedagogico comunale e con le indicazioni dettate dal coordinamento pedagogico comunale.

I progetti devono tendere a sviluppare l'identità del bambino, sollecitando la sua espressione in chiave individuale, sociale e culturale, con particolare attenzione alla cura dello spazio e del tempo di vita, favorendo la capacità di elaborare attraverso la memoria, l'esperienza quotidiana ed aiutando a consolidare le capacità cognitive, emotive e relazionali.

Tali progetti devono inoltre evidenziare obiettivi, linee di intervento e scelte metodologiche e dovranno essere congruenti agli specifici obiettivi dei servizi di cui al presente capitolato.

Il progetto pedagogico, in ottemperanza alla normativa della Regione Emilia Romagna in materia di "AccREDITAMENTO

dei Nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" deve contenere e approfondire i seguenti aspetti:

1. definire gli orientamenti e le finalità educative del servizio: i valori che ne definiscono l'identità in relazione ai bisogni educativi, sociali e culturali dei bambini e delle famiglie nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze, con particolare attenzione ai percorsi di inclusione dei bambini con deficit e con bisogni speciali e ai percorsi di integrazione dei bambini e delle famiglie, anche straniere, esplicitando le coordinate di indirizzo metodologico;
2. mettere in evidenza la progettazione e l'organizzazione educativa del servizio in grado di temperare gli aspetti di natura organizzativa con quelli relazionali che caratterizzano il contesto educativo attraverso:
 - **l'allestimento degli spazi e l'organizzazione dei materiali** per favorire e sostenere la molteplicità e la qualità delle relazioni e valorizzare la dimensione del piccolo gruppo, all'interno delle sezioni;
 - **la scansione temporale regolare della giornata** che consenta al bambino di trovare dei punti di riferimento stabili e di situarsi in un contesto temporale riconoscibile e prevedibile;
 - **la cura delle relazioni** per far sperimentare al bambino un clima di benessere e sviluppare senso di sicurezza, fiducia e autostima, e per promuovere un clima sociale positivo tra gli adulti, i quali devono essere capaci di ascoltare e accogliere il bambino e sostenere la crescita delle sue capacità cognitive, emotive e relazionali, anche in riferimento alla **progettazione e monitoraggio dell'ambientamento**;
 - **la progettazione educativa di attività e routines** ugualmente importanti, in grado di garantire la varietà, la coerenza, la continuità e la significatività delle esperienze educative volte a promuovere autonomia e sviluppo del bambino e ad arricchire il suo patrimonio esperienziale;
3. promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio attraverso modalità di accoglienza, coinvolgimento, comunicazione e rilevazione del livello di soddisfazione dei genitori (qualità percepita);
4. favorire il rapporto con le altre agenzie educative del territorio attraverso la continuità orizzontale e verticale, la cura delle relazioni con i Servizi Sociali e l'Azienda USL e, infine, la partecipazione alle iniziative proposte dal Comune;
5. definire i criteri e le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro complessivo del personale del Nido, il quale ha un ruolo centrale nell'organizzazione e nella progettazione del contesto educativo, attraverso l'uso di strumenti progettuali (ad esempio strumenti di osservazione dei bambini e la documentazione) precisandone tempi e metodologie. In particolare gli strumenti dovranno favorire l'integrazione progettuale di tutte le sezioni;
6. garantire percorsi di autovalutazione per sostenere la revisione critica dell'operatività educativa, attraverso il pensiero riflessivo all'interno del gruppo di lavoro; con la finalità di promuovere la consapevolezza pedagogica e la coerenza delle azioni educative e, in particolare, di definire i percorsi in armonia con lo strumento di autovalutazione del coordinamento pedagogico territoriale.

Il **progetto organizzativo-gestionale**, nel pieno rispetto degli orari di funzionamento del servizio e del calendario di apertura dello stesso, deve realizzare una impostazione organizzativa con un numero adeguato di educatori e ausiliari al fine di garantire lo svolgimento regolare ed adeguato dell'attività educativa e dell'attività ausiliaria di supporto all'attività educativa. Il progetto organizzativo-gestionale deve essere improntato a metodi e principi propri del lavoro di gruppo e della collegialità in collaborazione con il personale comunale ed il coordinamento pedagogico comunale; deve essere prevista altresì la partecipazione del personale ai momenti di scambio e raffronto collettivi denominati "Gruppo di lavoro" del servizio.

Sono previsti, in corso d'anno, incontri di programmazione e verifica comune fra il personale assegnato al servizio e gli operatori del Comune appaltante.

In allegato al progetto organizzativo-gestionale deve essere previsto il **piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato** che la Ditta intende promuovere a sostegno del proprio personale, descritto al presente capitolato. Il piano deve esplicitare, tra le altre cose:

- azioni contenenti modalità di interazione e raccordo tra le seguenti figure: coordinatore pedagogico del concorrente; altre figure del concorrente previste dal presente capitolato; educatori/personale ausiliario del concorrente; personale educativo comunale e coordinatore pedagogico comunale; al fine di creare un clima di benessere lavorativo all'interno del servizio;
- strumenti e modalità di comunicazione fra le diverse figure professionali all'interno del servizio, al fine di migliorare il clima di "benessere lavorativo".

Deve essere inoltre allegato il **sistema di controllo interno** sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati, che deve esplicitare, anche in riferimento al piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, in particolare:

- strumenti di monitoraggio;
- valutazione e rendicontazione dell'attività svolta da parte degli educatori e del personale ausiliario.

La ditta si impegna a fornire una relazione annuale dell'andamento e della valutazione del progetto, nonché dei verbali degli incontri relativi al Gruppo di Lavoro Educativo.

Articolo 7 - Modalità di gestione dei servizi

L'Appaltatore dovrà disporre di uno staff stabilmente dedicato a compiti organizzativi e di controllo interno della qualità dei servizi oggetto d'appalto, i cui nominativi dovranno essere comunicati entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, composto da:

- un responsabile dell'appalto che risponda dell'esecuzione dei rapporti contrattuali tra Ditta e Comune e della realizzazione del progetto organizzativo/gestionale, il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione e che costituirà l'interlocutore primario per tutto ciò che attiene l'esecuzione dell'appalto. Tale figura ha compiti di raccordo e coordinamento, è responsabile dell'organizzazione del lavoro in coerenza con gli obiettivi prefissati, è responsabile dell'attuazione del progetto e pertanto anche referente per operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possono, anche giornalmente, insorgere. Il nominativo di detto referente dovrà essere indicato prima della stipulazione del contratto. Allo stesso sono indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla Ditta;
- un coordinatore pedagogico responsabile della realizzazione dei progetti pedagogici/educativi, con adeguata esperienza che risponda della conduzione pedagogica e dell'organizzazione dei servizi richiesti per il Nido;
- una figura professionale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni del personale;
- un referente, scelto fra gli operatori in servizio presso il Nido, per utenti, operatori e Comune, per i problemi di ordinaria gestione anche per quanto riguarda gli aspetti legati al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni (preposto per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni). Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione, prevista dalla legge, da conservarsi presso le singole strutture (gli adempimenti e le nomine di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni sono indicati all'art. 24).

L'Appaltatore si impegna comunque a garantire la più ampia stabilità educativa ed organizzativa.

Le Ditte concorrenti devono:

- essere dotate di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati da esplicitare al momento della presentazione dell'offerta i cui risultati dovranno essere inviati annualmente al Comune che può riservarsi di chiedere integrazioni con altri ed eventuali dati o elementi utili al fine del controllo di gestione sui servizi;
- essere in possesso di un piano di sicurezza sul lavoro redatto ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modificazioni;
- essere disponibili a seguire i sistemi di autovalutazione della qualità (autovalutazione del servizio, eterovalutazione del servizio, analisi della qualità percepita dalle famiglie), come riportato all'articolo 6.

La Ditta dovrà inoltre disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività alle richieste del Comune di servizi integrativi preventivamente concordati.

Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio, e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'Appaltatore in sede di gara e ritenute utili dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8 - Modalità di gestione delle assenze degli utenti

Le assenze dei bambini vanno gestite nel rispetto della normativa vigente in riferimento al rapporto numero bambini/numero educatori.

Nei giorni di assenza dei bambini tale da comportare un calo della presenza degli educatori, l'educatore/gli educatori, in accordo con il Coordinatore Pedagogico dell'Appaltatore e il Coordinatore Pedagogico del Comune di Russi può/possono utilizzare le ore corrispondenti per attività di programmazione, documentazione, aggiornamento e/o eventualmente accantonare le stesse per riunioni di equipe e attività di verifica.

Articolo 9 - Modalità di gestione delle sostituzioni per assenze del personale

In tutti i casi in cui l'assenza del personale educativo sia riconducibile a motivi previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro, ad eccezione delle ferie, che non saranno concesse nei periodi di apertura dei servizi, l'Appaltatore garantisce la

sostituzione tempestiva, entro il giorno stesso di assenza dell'educatore ed entro due ore dall'inizio del turno di servizio. Per rispondere con tempestività ed adeguatezza alle esigenze di sostituzione l'Appaltatore garantisce:

- la presenza di un numero congruo di "educatori jolly" addetti alle sostituzioni, che potranno essere utilizzati anche per esigenze integrative del servizio;
- la reperibilità telefonica, anche oltre l'orario di ufficio, di un referente dell'Appaltatore e/o del coordinatore pedagogico della stessa, anche attraverso strumenti atti a tale scopo, negli orari di funzionamento dei servizi.

A tutela della qualità del servizio, l'Appaltatore si impegna ad effettuare con tempistica e modalità concordate con la Stazione Appaltante, la sostituzione definitiva dell'educatore, garantendo sempre adeguati passaggi di consegne.

Per gli educatori con funzione di sostituzione definitiva deve essere garantito un percorso di affiancamento con l'educatore uscente di almeno 5 giorni, con spese a totale carico dell'Appaltatore.

Articolo 10 - Diritto di sciopero

Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'Appaltatore si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia .

L'Appaltatore, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite pec, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della Legge 146/1990 e ss.mm.ii., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali. L'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare un servizio sostitutivo di emergenza concordato con i competenti servizi comunali.

Qualora l'appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

Articolo 11 — Codice di Comportamento e Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici

L'Appaltatore assicura il rispetto:

- dell'art 3 del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") che prevede l'estensione degli obblighi di condotta, previsti da tale Regolamento, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di decadenza o risoluzione del rapporto; e si impegna al rispetto di quanto disposto dal Codice di comportamento del Comune di Russi, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi;
- del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto il 15/06/2020, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Russi.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

Nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati personali rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento.

A tal fine l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e tuteli i diritti degli interessati.

Con la stipula del Contratto d'appalto l'aggiudicatario assume pertanto l'obbligo di garantire il pieno rispetto delle disposizioni del GDPR e dovrà conseguentemente intendersi:

- disponibile a svolgere l'incarico di Responsabile del trattamento di dati personali conformandosi alla suddetta disciplina;
- designato, in virtù di tale disponibilità e degli obblighi di garanzia assunti, Responsabile del trattamento di tali dati sulla base di quanto specificato nel documento denominato "DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" ed allegato al presente capitolato (allegato A).

Articolo 13 — Oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga:

a rispettare gli obiettivi ed i programmi del Comune di Russi nell'organizzazione, nella collaborazione gestionale e nella gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;

a conformare l'impostazione, l'organizzazione e la gestione del servizio educativo e ausiliario per l'infanzia al mantenimento e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale;

a gestire il servizio in conformità al progetto pedagogico e al progetto organizzativo-gestionale, presentati in sede di partecipazione alla gara d'appalto, armonizzati ed eventualmente integrati al progetto pedagogico comunale e alle indicazioni dettate dal coordinamento pedagogico comunale;

a garantire, ai fini della continuità educativa, salvo fatti o gravi cause a sé non imputabili, la stabilità del personale per l'intero ciclo educativo nei servizi rivolti alla prima infanzia, contenendo il turn-over;

a mantenere, al fine della continuità, costantemente in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti di cui al presente capitolato e garantire la sostituzione entro due ore dall'inizio del turno di servizio ed in tempo utile per l'espletamento dello stesso, degli operatori titolari (educatori e/o ausiliari) in caso di assenza a qualunque titolo;

a garantire che il personale assegnato ai servizi sia esperto ed affidabile sotto il profilo della diligenza e puntualità e tenga un comportamento ineccepibile nei confronti degli utenti, delle famiglie e dei soggetti terzi che interagiscono con i servizi;

a rimborsare gli oneri per l'utilizzo del servizio mensa con le modalità annualmente stabilite dal Comune;

utilizzare i materiali e le attrezzature nel rispetto della normativa vigente;

a rispettare quanto previsto nei regolamenti comunali vigenti in ordine alle norme igienico-sanitarie, ai protocolli in vigore presso l'Azienda USL competente per territorio, ammissioni e dimissioni degli utenti, funzionamento dei servizi ed a quanto altro richiesto per il buon andamento dei servizi;

a rispettare i "Criteri Igienico Sanitari che regolano la frequenza nelle collettività educative e scolastiche", vigenti nel Distretto Sanitario di Ravenna, anche in materia di refezione scolastica;

a rispettare le procedure e la tenuta dei documenti in materia di autocontrollo igienico secondo il metodo Haccp ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997;

a rispettare nell'ambito dell'attività di sporzionamento pasti quanto previsto dal Regolamento Ce n. 852/2004 e dalla normativa nazionale e regionale vigente;

a rispettare e portare attenzione, nell'attività di sporzionamento pasti, alle diete speciali degli utenti, come attestate dall'Azienda Usl;

a provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale per tutto il personale addetto alla somministrazione e sporzionamento dei pasti;

a riferire e a discutere con il responsabile del servizio comunale di ogni problema di carattere relazionale e/o organizzativo che possa coinvolgere i bambini e le loro famiglie durante il funzionamento del servizio;

ad assumere servizio entro e non oltre il 30 agosto 2021 e ad attivarsi, come da richieste della Stazione Appaltante, al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso: l'attività di programmazione potrebbe essere avviata dal giorno 23 agosto 2021;

in caso di sostituzione definitiva di un educatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con la Stazione Appaltante con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un educatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'educatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;

al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro (art. 105 comma 9 e art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Si impegna altresì:

ad accendere apposite coperture assicurative per la responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all'attività prestata e al rischio di infortunio subito dagli educatori/personale ausiliario;

a farsi carico della formazione professionale permanente e specifica degli educatori impiegati e dei loro eventuali sostituti così come specificato all'articolo 5;

a farsi carico di tutte le spese che siano necessarie a garantire la presenza dei suoi educatori/personale ausiliario nei luoghi di lavoro;

a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Russi ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli educatori impegnati in sostituzioni;

a osservare la normativa vigente in materia di informazione, protezione e sicurezza dell'impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Appaltatore è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19. E' tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. L'Appaltatore deve comunicare, al momento della stipulazione del contratto, i nominativi di cui all'art. 24;

a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come previsto dal D.P.R. 62/2013, e il Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, come specificato all'art. 11;

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

assicurare il trattamento e la tutela dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, come specificato all'art. 12;

ad eseguire di ogni altro onere previsto dal presente capitolato speciale di appalto o proposto in sede di gara;

ad eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto o proposte in sede di gara attraverso l'utilizzo di propri mezzi e risorse in misura sufficiente ed adeguata e con gestione a proprio rischio.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per mancato rispetto di obblighi di legge e contrattuali, assunti verso terzi dall'Appaltatore nello svolgimento del servizio oggetto di contratto, o per danni comunque causati ad utenti del servizio o a terzi e ai loro beni, mobili ed immobili, dal personale del medesimo Appaltatore; è altresì esonerata da responsabilità per eventuali danni e infortuni che il personale impiegato, anche volontario, dovesse subire.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/91 si ribadisce l'applicabilità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art 37 "Cambi di Gestione".

In applicazione di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 14 - Oneri a carico del Comune

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali e gli spazi di proprietà;
- concedere in uso le attrezzature e gli arredi esistenti e necessari al funzionamento dei servizi;
- erogare il corrispettivo di cui all'articolo 19;
- provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che potranno rendersi necessari

- durante il periodo di validità del rapporto contrattuale;
- organizzare corsi di aggiornamento per gli educatori/personale ausiliario impegnati nel Nido in orario retribuito dalla Ditta e con docenti e organizzazione a carico del Comune;
- provvedere alle spese per il personale di sostegno aggiuntivo ai bambini portatori di handicap eventualmente frequentanti il Nido;
- acquistare e organizzare i materiali ludico- didattici con le seguenti caratteristiche:
 - essere rapportati all'età ed alle esigenze evolutive degli utenti;
 - i materiali devono essere conformi alle normative vigenti;
 - la quantità deve essere tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti ai servizi;
 - acquistare la cancelleria, gli articoli di biancheria, il materiale farmaceutico, oltre al materiale igienico sanitario e di pulizia nonché i beni di consumo necessari per il corretto svolgimento dei servizi, garantendone la conformità alle normative vigenti;
 - accollarsi le spese delle utenze e consumi (energia elettrica, gas, acqua, telefono e telefax), nonché le spese per l'attivazione dei contratti di fornitura e per l'acquisto di detersivi a norma di legge;
 - manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti.

In presenza di cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può decidere di sospendere il servizio, previa tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali.

Articolo 15 – Servizi aggiuntivi

Gli eventuali servizi aggiuntivi, presentati in sede di offerta, non devono costituire onere alcuno per il Comune e costituiscono obbligazione contrattuale in capo all'Appaltatore.

Articolo 16 - Contratto di lavoro del personale

L'appaltatore aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali -provinciali – regionali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune richiede inoltre, l'impegno ad applicare per tutti i lavoratori, soci e non soci in caso di cooperative, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni, le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative previste dal CCNL di riferimento. In particolare si richiede l'impegno a garantire a tutti i lavoratori, soci e non soci, senza distinzione alcuna, il godimento delle ferie, le indennità di malattia, i permessi matrimoniali, l'accantonamento TFR, la maturazione del periodo di ferie, le mensilità aggiuntive, sempre e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL.

In corso di esecuzione, il committente si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore copia della busta paga del personale impiegato presso i servizi oggetto del presente capitolato, per la verifica a campione del rispetto di tali obblighi.

Il personale impiegato dall'appaltatore dipende a tutti gli effetti da quest'ultimo, restando escluso, a qualsiasi titolo, ogni rapporto di dipendenza fra il Comune committente e gli operatori che l'appaltatore impiegherà nell'espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'appaltatore al quale dovranno essere indirizzate le contestazioni del committente, anche se riferite a comportamenti di singoli operatori, con richiesta dei conseguenti provvedimenti.

In ogni caso, dei comportamenti del personale costituenti inosservanza delle previsioni del presente capitolato ed inadempimento del conseguente contratto risponde a tutti gli effetti nei confronti del committente l'appaltatore.

Il Comune committente si riserva la facoltà di far verificare dal servizio igiene pubblica in qualsiasi momento l'idoneità sanitaria degli addetti; i soggetti che risultassero positivi ai controlli sanitari dovranno essere immediatamente allontanati dal servizio per il periodo necessario alla profilassi.

I rapporti con gli utenti, destinatari delle prestazioni, dovranno essere improntati alla massima correttezza nel pieno rispetto delle finalità e degli obiettivi del servizio definiti dal presente capitolato e dal vigente regolamento comunale del servizio.

L'appaltatore è inoltre tenuto a garantire che il personale impiegato presso la struttura:

- a) vesta decorosamente;
- b) sia munito di idoneo mezzo di riconoscimento immediato ed abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- c) nell'espletamento delle prestazioni ed attività oggetto dell'appalto, si attenga a tutte le norme igienico-sanitarie vigenti;
- d) consegni immediatamente oggetti e cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell'ambito della struttura;
- e) non prenda ordini da estranei nell'esecuzione del servizio;
- f) non chieda compensi o regalie;
- g) si sottoponga alle periodiche visite e vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso si accertino, in sede di esecuzione, comportamenti scorretti da parte del personale dell'appaltatore, in violazione degli obblighi posti a carico del medesimo dal presente capitolato il committente procederà alla immediata segnalazione all'appaltatore, con contestazione dei fatti accertati, potendo richiedere, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale responsabile, cui l'appaltatore deve provvedere entro tre giorni a pena di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

L'appaltatore è responsabile di fronte al committente dell'osservanza delle norme e degli obblighi risultanti dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva anche da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda l'ipotesi di subappalto, ed anche nel caso di subappalto non autorizzato.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi e delle prestazioni oggetto del presente capitolato e del conseguente contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia dei piani e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti a titolo di garanzia, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa per interessi e/o danni.

L'Ente, in accordo con l'Azienda USL, si riserva la facoltà di far partecipare alle attività dell'intera struttura i corsisti educatori o addetti ai servizi generali e altre figure professionali in qualità di tirocinanti.

Articolo 17 — Clausola sociale di prioritario riassorbimento di personale del precedente Appaltatore

Nel caso in cui a seguito dello svolgimento della presente gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio, il nuovo Appaltatore è tenuto ad assorbire nel proprio organico tutto il personale dedicato all'appalto già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a condizione che:

- i lavoratori siano disponibili;
- il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione scelta dall'Appaltatore subentrante, e con la sua organizzazione aziendale.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nella documentazione di gara, il concorrente dovrà allegare all'offerta, un progetto di assorbimento di detto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), oppure dovrà indicare le circostanze per cui l'assorbimento non è realizzabile.

La mancata presentazione del progetto o l'indicazione delle circostanze sopra esplicitate, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale e conseguente volontà di presentare un'offerta condizionata, inammissibile per le gare pubbliche, circostanza che impone l'esclusione dalla gara stessa.

Qualora l'Appaltatore sia una cooperativa sociale ex Legge 381/1991, si applica del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con particolare riferimento all'art. 37 "Cambi di Gestione".

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate all'applicazione della presente clausola: le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'Appaltatore subentrante.

Articolo 18 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di tre (3) anni scolastici, a decorrere dal 23 agosto 2021 fino al 31 luglio 2024.

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un ulteriore periodo di tre (3) anni scolastici, qualora il medesimo si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, previa istruttoria tecnico-economica che darà conto delle ragioni e degli elementi che conducono al rinnovo.

Le condizioni per il rinnovo dell'affidamento dovranno essere uguali a quelle del contratto d'appalto, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui ai successivi articoli.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante inviata 30 giorni prima della scadenza del contratto — mediante PEC — a proseguire il rapporto per il tempo strettamente necessario per il completamento della nuova

procedura di gara e comunque per un periodo non superiore a cinque mesi, alle medesime condizioni fissate dal contratto, in conformità alla normativa vigente in materia. L'Appaltatore dovrà dare la propria disponibilità, anche nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, all'avvio delle prestazioni non oltre il 30 agosto 2021. Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi come da richieste del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in poi anche denominato DEC), al fine di programmare adeguatamente l'avvio del servizio stesso. Al termine dell'appalto l'Appaltatore si impegna a garantire il passaggio graduale delle consegne, per un periodo di almeno venti giorni, all'eventuale altro Appaltatore.

Articolo 19 - Valore dell'appalto e pagamenti corrispettivi

L'importo stimato complessivo dell'appalto — che tiene conto ai sensi dell'art 35 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di tutte le opzioni previste ammonta ad Euro 3.193.844,32 (IVA esclusa) ed è determinato come segue:

Importo stimato per l'affidamento di servizi educativi e ausiliari a favore dell'infanzia presso il Nido d'Infanzia Comunale A.P.Babini di Russi - periodo 23/08/2021-31/07/2024, per presunte 35091 ore di servizi educativi alla tariffa oraria di Euro 24,38 (IVA esclusa) e presunte 17928 ore di servizi ausiliari alla tariffa oraria di Euro 21,32 (IVA esclusa) per una stima complessiva pari ad Euro 1.237.743,54 (IVA esclusa);

Opzione relativa all'affidamento del servizio di CREM, per il periodo 23/08/2021-31/07/2024 (ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.): euro 32.726,40 (IVA esclusa);

Ipotesi di rinnovo per n. 3 anni scolastici (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), comprensiva dell'opzione Crem: Euro 1.270.469,94 (IVA esclusa);

Opzione relativa ad un aumento delle quantità richieste fino ad un massimo di un quinto in aumento dell'importo contrattuale calcolato come il 20% (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera a) e dell'art. 106 comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di incremento degli utenti), sia sui servizi al Nido che sul servizio Crem, e compreso il periodo di rinnovo: Euro 508.187,98 (IVA esclusa);

Opzione di proroga tecnica, per un massimo di cinque mesi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) Euro 144.716,46 (IVA esclusa).

L'entità ed il volume del servizio indicata nel presente capitolato ha valore indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese in base alle tariffe offerte in sede di gara.

Nell'importo a base di gara sono ricompresi:

- le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione dei servizi;
- le retribuzioni ed i compensi diversi per il proprio personale nonché gli oneri assicurativi e previdenziali del personale stesso;
- tutte le spese relative al contratto per l'affidamento dei servizi e l'assunzione del rischio completo ed incondizionato nella gestione dei servizi stessi.

Il Comune richiederà i servizi previsti all'interno delle indicazioni di cui sopra, secondo le proprie esigenze e senza l'obbligo del totale utilizzo del numero delle ore previste e delle quantità indicate nel presente capitolato.

Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali.

Rispetto a tutte le opzioni contrattuali previste nei documenti di gara, qualora la Stazione Appaltante decida di esercitarle, l'Appaltatore è tenuto ad eseguirle agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti per le prestazioni oggetto principale del contratto.

Tutte le prestazioni svolte dall'Appaltatore saranno riconosciute alla tariffa risultante dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà determinato sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale offerto e l'importo spettante sarà commisurato alle ore effettivamente svolte mensilmente ed autorizzate dalla Stazione Appaltante. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta e, su richiesta del RUP l'Appaltatore dovrà immediatamente provvedere - a proprie spese - al ripristino della situazione preesistente.

Il Comune può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 15 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento, suddividendole per le tipologie di attività previste dal presente capitolato, al fine di ottenere, da parte della Stazione Appaltante, l'autorizzazione all'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il DEC svolge le attività previste dal medesimo articolo, compresa la verifica tecnico contabile, entro 30 giorni dalla consegna del rendiconto mensile, volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità, e comunque decorsi i 30 gg di cui sopra, senza che il DEC abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'Appaltatore emetterà le fatture per i corrispettivi dovuti; il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a 45 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica: sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione dei rendiconti analitici delle ore svolte, nei termini previsti, comporta la non accettazione della fattura poiché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

La liquidazione sarà effettuata tramite bonifico bancario, previa acquisizione dagli enti competenti della documentazione per l'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, prima di procedere al pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante potrà attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art 30 del D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Come disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va operata la ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità finale della regolarità del servizio e il rilascio del DURC.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Russi, Piazza Farini 1, 48026 Russi (Ra) P.I. 00246880397.

La Stazione Appaltante potrà ricevere esclusivamente fatture in formato elettronico, ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco del Comune: 9Q0H7S. Tale informazione dovrà essere obbligatoriamente inserita nella fatturazione elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario". Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

La Stazione Appaltante è altresì sottoposta alla disposizione della procedura denominata "split payment" ai sensi dell'art 17 ter del D.P.R 633/72. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente indicato nell'apposito modulo per la tracciabilità dei pagamenti.

L'Appaltatore accetta senza condizioni la modalità di pagamento sopra richiamata, salvo diversa comunicazione al soggetto utilizzatore; in difetto di tale notificazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i versamenti eseguiti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari alla Stazione Appaltante, per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Si applica l'art. 35 comma 18 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. unicamente all'importo previsto per il primo anno di contratto.

Articolo 20 - Revisione periodica del corrispettivo

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la Stazione Appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta e a partire dal secondo anno di affidamento, ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera, in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'Appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione, che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art 23, comma 16, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

Articolo 21 – Variazione dei servizi

Salvo quanto esplicitato nell'art. 19 del presente capitolato, il Comune può disporre variazioni/modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per esempio, nel caso di attivazione di servizi educativi integrativi al nido, come previsto dalla normativa regionale vigente. Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell'attività scolastica previsti dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti e/o in caso di forza maggiore e calamità naturali. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

Articolo 22 - Indirizzi - Verifiche – controlli

La Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), il cui nominativo verrà tempestivamente comunicato all'impresa aggiudicataria, che costituirà il riferimento per l'appaltatore per l'esecuzione della prestazione.

La Ditta dovrà trasmettere annualmente i risultati derivanti dall'applicazione del sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi prestati al Comune che può riservarsi di chiedere integrazioni al fine del controllo della gestione complessiva dei servizi.

La Ditta predispose una relazione annuale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti, relativamente alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Ditta, con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili dell'Appaltatore e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore stesso. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte rappresentanze dell'utenza.

La Stazione Appaltante, inoltre, si impegna a fornire le indicazioni necessarie al personale utilizzato per l'assolvimento delle prestazioni richieste, nonché ad informare l'Appaltatore qualora sopravvengano modifiche della propria struttura organizzativa.

La verifica del servizio verrà effettuata dalla Stazione Appaltante, la quale potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato.

La Stazione Appaltante procede anche alla verifica di conformità finale, che attesti la regolare esecuzione delle attività dell'Appaltatore svolte durante l'appalto, entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. Alla scadenza contrattuale, prima di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, nel caso non siano state riscontrate irregolarità nell'adempimento dei servizi stessi, il DEC, entro sei mesi dalla data del verbale di ultimazione del servizio, emetterà il Certificato di verifica di conformità del servizio.

Articolo 23 - Responsabilità

La Stazione Appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, il quale solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del presente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone la Stazione Appaltante stessa.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante, salvi gli interventi a favore dell'Appaltatore, da parte di Società assicuratrici; nel caso in cui l'Appaltatore provi che, nella determinazione del danno, vi è concorso della Stazione Appaltante, la stessa interverrà in via solidale, fermo restando la responsabilità diretta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa infortunistica e di assunzioni obbligatorie. Si obbliga in particolare ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi vigenti.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'Appaltatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione Appaltante, ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dei servizi, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti ed in generale a tutto ciò che inerisce l'oggetto del presente capitolato. In tale quadro l'Appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Articolo 24 – Sicurezza - Duvri

L'affidatario è tenuto, per quanto di propria competenza, ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche in ottemperanza alle normative vigenti e che saranno approvate nei prossimi mesi relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19.

La Ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

La Ditta, inoltre, è obbligata, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni ed ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità e la salute del personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

In particolare dovrà comunicare all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune:

- il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro;

- il nominativo del responsabile della sicurezza in riferimento ai locali utilizzati;
- un referente per utenti, operatori e Comune, per i problemi di ordinaria gestione anche per quanto riguarda gli aspetti legati al D.Lgs. 81/2008 (preposto per la sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08). Tale figura è pure incaricata della tenuta della documentazione, prevista dalla legge, da conservarsi presso la struttura.

Per l'espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato la ditta deve assicurare che tutto il personale che gestisce i servizi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la formazione delle Squadre di Emergenza e di Pronto Soccorso.

E' allegato al presente capitolato speciale d'appalto il DUVRI redatto ai sensi del comma 3-ter dell'art 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

I costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero, come rilevabile nel DUVRI allegato (Allegato B).

Resta in capo alla società affidataria l'obbligo di comunicare all'Ente eventuali anomalie che si dovessero verificare in corso di gestione, tali da far nascere nuovi rischi per la sicurezza oppure incrementare quelli già esplicitati nel DUVRI.

Articolo 25 - Assicurazioni

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare alla Stazione Appaltante, agli utenti del servizio a terzi e a cose.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio appaltato. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio: l'Appaltatore è obbligato a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. L'Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. La Stazione Appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell'intero raggruppamento. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere, prima della stipulazione del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente a quello d'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni per ogni utente, oppure apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento del servizio in oggetto di affidamento. I massimali previsti, per le garanzie specificate, non potranno essere inferiori a:

€ 80.000,00 per morte;

€ 120.000,00 per invalidità permanente;

€ 1.500,00 per rimborso spese mediche.

L'Appaltatore dovrà essere in possesso prima di iniziare il servizio, di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi inerente tutte le attività prevista dal presente Capitolato nella quale venga indicato che la Stazione Appaltante è considerata "terzo" a tutti gli effetti e in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Codice Civile e conseguente rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte dell'assicuratore, per i danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto.

Si richiede quindi di stipulare o di dimostrare di avere in corso di validità idoneo contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (Rct), comprensivo della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (Rco) con primaria compagnia di assicurazioni.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori a:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro

L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, deve essere operante per tutta la durata dell'appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. In caso di polizze con franchigia, questa deve rimanere a carico del Contraente pertanto il danneggiato verrà liquidato integralmente dalla Compagnia Assicuratrice.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

Articolo 26 – Inadempienze e penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento - è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, anche in caso di sospensione del servizio, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- mancata sostituzione del personale nei termini e nel rispetto delle modalità previste dal presente capitolato in € 1.000,00 per ogni giorno;
- per mancato rispetto degli orari di servizio € 300,00 per ogni evento;
- per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato € 500,00;
- mancata sostituzione di un educatore/ausiliario a richiesta della Stazione Appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate € 1.500,00 ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio da € 100,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Inoltre, qualora l'appaltatore agisca in difformità delle disposizioni di legge, di regolamento o del presente capitolato regolanti la materia inerente il diritto di sciopero, per ogni giorno di sospensione del servizio effettuato in violazione sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo totale delle prestazioni non erogate.

Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad Euro 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art 27 per la risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal DEC. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione la ditta dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Articolo 27 – Sospensione e risoluzione del contratto

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quelli di seguito indicati.

Risoluzione di diritto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

- a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali, compreso quanto offerto in sede di gara, o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c) ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno Euro 5.000,00;
- h) frode nell'esecuzione del servizio;
- i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- j) mancata tempestiva ricostituzione della cauzione definitiva qualora escussa nei termini di legge o del presente

Capitolato Speciale d'Appalto;

k) inosservanza del Protocollo di Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, di cui all'art. 11.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di PEC.

Risoluzione per grave inadempimento

Fatte salve le ipotesi specifiche di grave inadempimento previste dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione quando accerti che i comportamenti dell'affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità ai sensi dell'art. 1453 c.c. tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'affidatario. Su indicazione del R.U.P. il direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, il Comune su proposta del R.U.P. dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi l'esecuzione dei servizi, ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione assegna un termine che, salvi casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'affidatario, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al R.U.P. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Comune dichiara la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio.

Per ogni altra inadempienza si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo la disciplina prevista dall'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune, questo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione.

Verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, alla Ditta verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione delle prestazioni ad altri, e ciò fino alla naturale scadenza del contratto.

Articolo 28 – Recesso

La Stazione Appaltante, ai sensi e per effetto della Legge 135/2012 (Spending review), ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente appalto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, successivamente alla data dell'aggiudicazione, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto nascente dal presente capitolato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26 della suddetta Legge 488/1999.

È fatta altresì salva la facoltà per l'Amministrazione di recedere in tutto o in parte dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza onere di alcun indennizzo, salvo che il servizio prestato; a titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono motivi di recesso unilaterale:

- a) la mancata disponibilità di risorse finanziarie;
- b) la mancata attivazione del servizio in assenza di un numero minimo di iscrizioni al servizio;
- c) il venir meno della disponibilità dei locali sede dei servizi di cui al presente atto.

La Stazione Appaltante, sulla base della diminuzione dell'attività o di modifiche istituzionali dell'Ente si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

Articolo 29 – Cauzioni da prestare: garanzia provvisoria e definitiva

Garanzia provvisoria

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta dei concorrenti dovrà essere obbligatoriamente corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due) dell'importo del servizio a base di gara, così come previsto dal disciplinare di gara.

Garanzia definitiva

L'affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell'eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.

La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fideiussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore deve provvedere immediatamente al **reintegro** dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo, pena, in difetto la risoluzione del contratto.

Il Comune può rivalersi a titolo esemplificativo sulla cauzione per la:

- copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per eliminare i negativi effetti dell'inadempimento dell'appaltatore;
- copertura delle penalità previste da presente capitolato;
- spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'appaltatore;
- risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

Articolo 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto

Il contratto relativo al presente Capitolato Speciale d'Appalto non può essere ceduto dall'Appaltatore, neanche parzialmente, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del medesimo Decreto Legislativo.

Articolo 31 - Subappalto

La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge, previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente. In ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario - la quota subappaltata non può cioè essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto.

Articolo 32 - Esecuzione in danno

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi, eventualmente risultanti dalla graduatoria predisposta in sede di gara ove presenti, l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 33 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto sarà competente il Foro di Ravenna. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 34 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti l'aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto, ivi incluse tasse ed imposte, con esclusione dell'IVA, che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto medesimo sono a carico dell'Appaltatore.

Articolo 35 - Obblighi in tema di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del relativo contratto.

Articolo 36 - Norma di rinvio

Il presente capitolato attiene ad un servizio compreso nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al bando e disciplinare di gara, al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a tutta la vigente normativa generale e di settore, in quanto applicabile.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad ottemperare alle normative vigenti e a quelle che saranno approvate nel futuro relativamente al contrasto della diffusione del Covid-19, anche qualora queste dovessero comportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. L'Appaltatore dichiara di accettare tali modifiche così come richieste dalla Stazione Appaltante in ottemperanza alle normative vigenti.

Allegato A): DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Allegato B): DUVRI

SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P.BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 –31/07/2024

“DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI”

(ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8 e dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679/2016)

Nell'ambito del servizio oggetto del capitolato sopra citato l'aggiudicatario effettuerà trattamento di dati rispetto ai quali la Stazione Appaltante risulta Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).

Con la stipula del Contratto d'appalto, l'aggiudicatario dovrà pertanto intendersi designato quale responsabile del trattamento di tali dati effettuato, con o senza strumenti elettronici o comunque automatizzati o comunque diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali di cui al capitolato

L'Aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento (di seguito anche “Responsabile”), operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito anche “Regolamento”), ai sensi dell'art. 28 dello stesso deve svolgere l'attività sopra indicata attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Natura e finalità del trattamento

Il Responsabile deve trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, nei limiti temporali strettamente connessi allo stesso, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento. I sistemi informatici predisposti e/o impiegati dal Responsabile devono adottare una logica improntata al rispetto dei medesimi principi. A tal proposito si intende che, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'aggiudicatario dichiara e certifica che i propri sistemi e la propria organizzazione è improntata al più stretto rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Categorie di interessati e tipologie di dati personali

Le categorie di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del Capitolato, sono le persone che si rivolgono al servizio sia direttamente che per il tramite di familiari o altre persone comunque nell'interesse dei destinatari stessi.

In particolare, le categorie di dati personali oggetto di trattamento potranno essere dati anagrafici, sanitari, economici, giudiziari.

Istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile deve adottare tutte le cautele necessarie affinché il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto della dignità dell'Interessato.

È vietata la diffusione e la comunicazione di dati personali. Il Responsabile si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati la cui titolarità è riconducibile alla Stazione Appaltante, nella piena consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di competenza esclusiva dello stesso Titolare e, pertanto, non potranno essere venduti, ceduti o comunicati, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

Il Responsabile si impegna, anche per conto dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e terzi ausiliari, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle proprie obbligazioni nonché a non eseguire, e non consentire che altri soggetti eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti di cui siano venute in possesso in ragione del Contratto. Il Responsabile s'impegna, altresì, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare autonome banche dati e, comunque, a non porre in essere trattamenti non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso ai dati.

Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare ogni eventuale nuovo trattamento da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge.

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nella gestione delle istanze di esercizio dei diritti da parte degli Interessati che siano state rivolte al Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a collaborare e a predisporre le misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito, nel più breve tempo possibile, alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento (artt. 12-23). I

Il Responsabile deve segnalare tempestivamente al Titolare eventuali reclami e/o richieste da parte degli interessati.

Il Responsabile deve, inoltre, avvisare immediatamente il Titolare in caso di ispezioni, richieste di informazioni e/o di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo e/o dall'Autorità giudiziaria che coinvolgano i dati oggetto della presente designazione, fornendo al Titolare il supporto eventualmente richiesto.

Parimenti, il Responsabile deve collaborare con il Titolare per garantire l'osservanza delle prescrizioni contenute nei

provvedimenti che l'Autorità di Controllo dovesse assumere a seguito di ispezioni o reclami e per porre in essere tutto quanto in essi disposto.

In ogni caso il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti del Regolamento e a consentire e coadiuvare le attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi autorizzato.

Qualora il Responsabile ritenga che un'istruzione impartita dal Titolare sia posta in violazione del Regolamento o di altra disposizione nazionale e/o dell'Unione relativa alla protezione dei dati personali, ne da immediata comunicazione al Titolare.

Sicurezza del trattamento

Il Responsabile deve predisporre, organizzare e gestire i sistemi informatici, nel quale risiedono i dati affidati dal Titolare attenendosi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, ivi comprese quelle in tema di sicurezza.

Il Responsabile deve inoltre coadiuvare il Titolare adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile dovrà tener conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Più nello specifico, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile deve:

- a) adottare adeguati programmi antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima sicurezza ;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei dati e provvedere al ricovero periodico (giornaliero) degli stessi con copie di back-up, vigilando sulle procedure attivate in struttura; ;
- c) adottare adeguate e preventive misure contro i rischi di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito.

Il Responsabile deve informare tempestivamente il Titolare di qualunque fatto e/o atto che a suo giudizio possa compromettere la sicurezza dei dati e evidenziando gli interventi che ritiene necessari.

Il Responsabile deve, in ogni caso, procedere ad un controllo periodico sui rischi effettivi e sulla efficacia delle contromisure adottate e deve relazionare annualmente per iscritto al Titolare sulle misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile deve fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione del Registro dei trattamenti tenuto dal Titolare e, qualora sia previsto dalla normativa, si impegna a tenere ed aggiornare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare e contenente tutte le informazioni indicate dall'art. 30 del Regolamento.

Il Responsabile è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste le sanzioni di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento, salvo altre. Qualora il Responsabile dovesse porre in essere una qualche violazione di qualsiasi genere, lo stesso risponderà personalmente per un importo pari alla sanzione che il Titolare dovesse aver subito a causa del suo comportamento, nonché per il danno causato qualora non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento, o da altra fonte normativa, o abbia agito in modo difforme alle istruzioni impartite dal Titolare con il presente documento.

Data breach

In caso di qualsivoglia violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, il Responsabile deve informare, senza ingiustificato ritardo, il Titolare non appena sia venuto a conoscenza della violazione, in modo da consentire al Titolare di rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento, agli articoli citati, per la notifica alle Autorità di controllo e, nei casi previsti dalla norma, agli interessati.

Il Responsabile deve fornire a mezzo PEC al Titolare tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei suddetti obblighi di notifica,

Il Responsabile deve inoltre fornire al Titolare tutte le informazioni che consentano a quest'ultimo di assolvere all'obbligo di documentare qualsiasi violazione dei dati personali . Tale documentazione consente all'Autorità di controllo di verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento.

Il Responsabile si impegna a predisporre:

idonei piani di formazione per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, fornendo loro appropriate istruzioni sul comportamento da tenere per la prevenzione e la gestione di eventuali violazioni dei dati;

adeguate procedure che, in caso di violazione dei dati, garantiscano la continuità operativa aziendale e il ripristino dei dati.

Persone autorizzate al trattamento e Amministratore di Sistema

Il Responsabile deve nominare per iscritto i soggetti che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, sotto l'autorità diretta del Responsabile, sono autorizzati al trattamento dei dati personali e, in caso di necessità, l'Amministratore di Sistema, trasmettendo poi al Titolare copia di tali atti.

Il Responsabile deve definire regole e modelli di comportamento che assicurino il rispetto delle istruzioni impartite con il capitolato anche da parte dei soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità e che abbiano accesso a dati personali. Il Responsabile deve inoltre garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo al termine del loro rapporto di lavoro con il Responsabile.

Il Responsabile è tenuto altresì a vigilare sull'osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati al trattamento della cui opera si avvale nonché degli Amministratori di Sistema.

Il Responsabile deve conservare copia dell'elenco dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, degli Amministratori di Sistema e trasmettere lo stesso al Titolare.

Il Responsabile si impegna a fornire ai soggetti indicati, un'adeguata formazione sugli obblighi imposti dalla legge e sulle misure di sicurezza.

Designazione di eventuali ulteriori Responsabili (Sub-Responsabili)

Il Titolare autorizza il Responsabile ad avvalersi di ulteriori responsabili (sub-responsabili) del trattamento per l'esecuzione delle attività oggetto del Capitolato che comporta trattamento dei dati personali per conto del Titolare. L'eventuale nomina deve essere comunicata al Titolare del trattamento a mezzo PEC. Il Titolare ha il diritto di opporsi in ogni momento alla designazione del Sub-Responsabile.

La designazione di ulteriori responsabili deve avvenire, per iscritto, mediante un contratto o un altro atto giuridico che imponga al soggetto nominato gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente documento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora l'altro responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Durata della nomina

La designazione di cui al presente documento e la conseguente autorizzazione al trattamento dei dati per conto del Titolare è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla sua scadenza, anche se per qualsiasi motivo anticipata. In tal caso nessun trattamento sarà più consentito al Responsabile che pertanto dovrà cancellare irreversibilmente ogni dato dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei e da qualsiasi altro supporto, previa consegna di copia integrale del tutto al Titolare. Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia intervenuta, della nomina, il Responsabile sarà, comunque, vincolato al rispetto della riservatezza dei dati personali e alla loro protezione.

Ulteriori disposizioni

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le istruzioni impartite al Responsabile dandone comunicazione scritta.

Il Titolare ha diritto di poter svolgere, anche per il tramite di terzi, attività ispettiva sul rispetto delle istruzioni impartite, dei compiti assegnati e della normativa, anche presso le sedi (anche solo operative) del Responsabile e dei Sub-Responsabili. Il Responsabile acconsente sin d'ora e collabora alle attività ispettive. A tal fine il Responsabile si obbliga ad ottenere le necessarie autorizzazioni anche dai suoi eventuali fornitori e/o Sub-Responsabili.

Il Responsabile si impegna a documentare con cadenza annuale il possesso delle garanzie necessarie per il trattamento dei dati personali. A tal fine il Responsabile invia una PEC al Titolare allegando quanto necessario.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nessun onere economico sarà richiesto al Titolare con riferimento alle attività illustrate nel presente documento (o comunque ad esse collegate o da esse derivanti) o da compiersi nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa applicabile.

COMUNE DI RUSSI

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE
D.U.V.R.I.
(Art. 26 del D.Lgs 81/08)**

SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI A FAVORE DELL'INFANZIA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA
COMUNALE A.P.BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 –31/07/2024

Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara.

Il DUVRI, successivamente all'aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di Russi, dall'impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

Nel caso specifico del presente DUVRI, il committente non coincide col datore di lavoro dei luoghi presso i quali si svolgerà l'appalto, pertanto il presente documento, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.Lgs. 81/2008, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il Comune di Russi procederà all'aggiornamento del DUVRI.

Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento "statico", ma necessariamente "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici.

Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse necessario per la tipologia dell'intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di gara.

Azienda committente

Ragione Sociale	COMUNE DI RUSSI
Sede	Piazza Farini n. 1
C.F. e P.I.	00246880397
Tel.	0544/587611
Fax	0544/582126
Datore di Lavoro Committente	Valentina Palli
Responsabile dei Lavori Committente	Sonia Stampa

Impresa appaltatrice (da compilare ad appalto aggiudicato)

Impresa aggiudicataria:	
--------------------------------	--

Sede legale	
Recapito telefonico	
Rappresentante legale	
Datore di lavoro	
RSPP	
Medico competente	
RLS	

Attività e luoghi oggetto dell'appalto

I servizi si svolgeranno presso:

Servizi presso il Nido d'Infanzia Comunale "Arturo Paolo Babini" e Servizio Ricreativo Estivo Materno, nelle seguenti sedi di proprietà comunale:

- Nido d'Infanzia Comunale "A.P.Babini" via Roma 1 – Russi;
- Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Montessori 10 – Godo.

Affidamento del servizio

Il datore di lavoro committente provvederà alla verifica, come previsto dall'art. 26 del DLgs 9 aprile 2008, n.81, dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici, in relazione ai lavori / servizi affidati in appalto ed eventualmente in subappalto.

Descrizione del servizio

ATTIVITÀ DA SVOLGERE	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
LUOGO DI LAVORO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
INIZIO – FINE AFFIDAMENTO	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
GIORNI E ORARI DELLE ATTIVITÀ	<i>Vedasi Capitolato Speciale d'appalto</i>
ATTREZZATURE DI LAVORO DA UTILIZZARE	<i>Materiale didattico per servizio educativo</i> Attrezzature per pulizia per servizio ausiliario: · Aspirapolvere – Lavasciuga pavimenti · Attrezzature varie per pulizia ambienti (scopa, straccio, panni, detersivi, ragnatore, ecc.) · Lavabiancheria · Asciugatrice per biancheria Attrezzature di cucina per porzionamento e preparazione vivande: · Utensili vari da cucina · Pentole e stoviglie · Scaldavivande elettrico · Attrezzature per cottura vivande · Lavastoviglie
AGENTI CHIMICI DA UTILIZZARE	<i>Detersivi vari per pulizia ambienti, pulizia cucina e per pulizia biancheria</i> <i>Prodotti per la sanificazione degli ambienti, dei giochi, dei materiali e degli arredi, come previsto dai protocolli regionali in vigore</i>

IMPIANTI / SERVIZI DEL COMMITTENTE DA METTERE FUORI SERVIZIO DURANTE IL SERVIZIO	Nessuno
--	---------

Condizioni di contemporaneità

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di lavoro o in prossimità di essi:

- *Personale comunale (servizio educativo e altri dipendenti del Comune);*
- *Personale di appoggio per bambini con difficoltà fisiche/psichiche o con bisogni speciali;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in servizi di pulizia straordinaria;*
- *Dipendenti di imprese impegnate in manutenzioni incaricate dal Comune;*
- *La cittadinanza (in particolare i bambini ed i loro genitori / parenti).*

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi derivanti da interferenze, di seguito indicati.

Potranno essere presenti in forma occasionale per interventi manutentivi non prevedibili dei dipendenti del Comune o di imprese esterne incaricate dal Comune. Per tali interventi il committente provvederà a elaborare i necessari documenti di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI o PSC).

Concessione in uso di attrezzature senza conduttore

Il committente, per l'esecuzione dei lavori / servizi oggetto del presente affidamento, prevede la concessione in uso alla impresa appaltatrice in regime di appalto le seguenti di attrezzature senza conduttore, tra le quali si riporta, a titolo esemplificativo:

- *Lavabiancheria,*
- *Asciugabiancheria,*
- *Aspirapolvere,*
- *Lavasciuga pavimenti,*
- *Scaldavivande,*
- *Attrezzature per cottura vivande,*
- *Lavastoviglie.*

Il dettaglio delle attrezzature concesse in uso verrà riportato nel verbale di consegna dell'appalto.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 D.Lgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature concesse in uso di cui sopra, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ovvero prive di marcatura CE) sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V D.Lgs 81/08.

Il Datore di lavoro committente, ai sensi dell'art. 72 D.Lgs 81/08, firmando il presente documento, attesta che le attrezzature di cui sopra, concesse in uso senza conduttore, sono in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Il Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice firmando il presente documento, dichiara che i lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature di cui sopra, sono stati formati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III DLgs 81/08 sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro concesse in uso dal committente.

Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare le imprese appaltatrici, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal committente, sulle misure generali di sicurezza

I lavoratori dell'impresa appaltatrice sono tenute ad utilizzare i DPI necessari per la protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

Le imprese appaltatrici sono tenuti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, a:

- mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;
- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i lati (interno e esterno all'edificio);
- mantenere sempre libero l'accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;
- mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;
- mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Comune o di altri soggetti;
- mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;
- segnalare eventuali pericoli presenti nel luogo di lavoro derivanti dalle attività in corso di svolgimento.

I lavoratori delle imprese appaltatrici, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta tessera di riconoscimento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

- divieto di inizio dei lavori in assenza di specifico verbale di consegna dei locali, delle attrezzature e degli arredi;
- divieto di fumo e di utilizzo di fiamme libere all'interno dei locali;
- divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in aree a rischio di esplosione;
- divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di impianti elettrici in tensione;
- divieto di rimozione o manomissione di qualunque genere dei dispositivi di sicurezza e/o delle protezioni installate su impianti o macchine ed in generale divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del committente;
- divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e di altre persone;
- obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;
- obbligo di impiego di attrezzature di lavoro rispondenti alle vigenti prescrizioni legislative;
- obbligo di mantenere in locali non accessibili all'utenza tutte le sostanze ed i preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

All'interno della struttura sono installati i presidi antincendio e di salvataggio / evacuazione riportati nelle planimetrie di emergenza esposte all'interno della struttura stessa. Attenersi alle indicazioni presenti sulla planimetria e/o nel piano di emergenza consegnato, per l'evacuazione e la gestione delle situazioni di emergenza.

Descrizione degli ambienti di lavoro

Luogo di lavoro	Breve descrizione delle attività che vi si svolgono
Nido d'Infanzia Comunale "A.P.Babini" via Roma 1 – Russi	<i>Attività ludiche, educative ed assistenza dei bimbi</i> <i>Porzionamento e somministrazione pasti</i>
Scuola dell'Infanzia Statale "Aquilone" via Montessori 10 – Godo	<i>Pulizie dei locali</i>

Rischi derivanti dall'ambiente di lavoro

Rischio	Livello di rischio	Misure di sicurezza a carico del committente	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice
<i>Rischio di asfissia / ustione derivante da incendio</i>	<i>Basso</i>	<i>Certificato di Prevenzione Incendi se dovuto, definizione della planimetria di emergenza; installazione di presidi antincendio, relativa segnaletica e manutenzione semestrale degli stessi</i>	<i>Divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco all'interno dei luoghi di lavoro</i>
<i>Rischio di ustione derivante da oggetti ad elevata temperatura (apparecchi per riscaldamento pasti – contenitori delle pietanze – lavabiancheria - asciugabiancheria)</i>	<i>Basso</i>	/	<i>Utilizzare guanti o presine per la manipolazione di oggetti caldi</i>
<i>Rischio di elettrocuzione (scossa elettrica) derivante dall'impianto elettrico</i>	<i>Basso</i>	<i>Conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente, verifiche periodiche degli impianti di messa a</i>	<i>Divieto di eseguire collegamenti di apparecchiature elettriche con modalità</i>

		terra, verifica mensile degli interruttori differenziali	diverse dal collegamento presa-spina. Non effettuare interventi sugli impianti elettrici (prese, quadri, ecc.) Utilizzare apparecchiature elettriche in buono stato di conservazione ai fini di sicurezza ed in particolare con l'isolamento delle parti in tensione in buono stato. Non utilizzare prese multiple per l'alimentazione delle apparecchiature.
--	--	--	--

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

Rischi derivanti da interferenze

Rischio	Livello di rischio	Causato da:	Applicabile a:	Misure di sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice	Misure di sicurezza a carico di altri
Caduta di oggetti dall'alto (per lavori di manutenzione in altezza su scale o trabattelli)	Basso	Manutentori esterni o personale del Comune	Impresa Appaltatrice/personale Comune/personale altre ditte presente	Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata	Manutentori: delimitare e vietare l'accesso nella zona di intervento dei lavori in altezza
Rischio di urto / inciampo / scivolamento (per promiscuità area di lavoro)	Basso	Manutentori esterni o personale del Comune	Impresa Appaltatrice/personale Comune/personale altre ditte presente	Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata o segnalata	Manutentori: delimitare e vietare l'accesso nella zona di intervento; mantenere le attrezzature di lavoro ai bordi delle vie di transito dei pedoni; mantenere i cavi elettrici delle apparecchiature ben stesi a terra, segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento per pavimento bagnato, da applicare all'inizio ed alla fine della zona pericolosa
Rischio	Basso	Impresa	Impresa	Mantenere	Personale Comune:

<i>chimico (per utilizzo agenti chimici)</i>		<i>appaltatrice</i>	<i>Appaltatrice/personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>sempre ben chiusi i contenitori degli agenti chimici; riporre i contenitori nell'area e negli armadi individuati; assicurare la presenza delle schede di sicurezza in prossimità del deposito dei prodotti utilizzati; non utilizzare sostanze pericolose dove sono presenti altri lavoratori o utenti; dopo l'utilizzo di sostanze pericolose, aerare i locali</i>	<i>disporre ai lavoratori di non utilizzare / manipolare sostanze chimiche introdotte da altri soggetti e mantenere separate le proprie sostanze chimiche da quelle di altri soggetti.</i>
<i>Rischio di scivolamento per lavaggio pavimento</i>	<i>Basso</i>	<i>Impresa appaltatrice</i>	<i>Impresa Appaltatrice/personale Comune/ personale altre ditte presente</i>	<i>Applicare segnaletica indicante il rischio di scivolamento per pavimento bagnato</i>	<i>Comune: Disporre ai lavoratori di mantenersi al di fuori dell'area delimitata da segnaletica</i>
<i>Rischio biologico derivante dall'emergenza Covid-19</i>	<i>Medio</i>	<i>Tutti i soggetti presenti</i>	<i>Tutti i soggetti presenti</i>	<i>Pieno rispetto del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 3 agosto 2020 e del Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 agosto 2020 e ogni altro protocollo e</i>	<i>Pieno rispetto del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia del 3 agosto 2020 e del Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 agosto 2020 e ogni altro protocollo e</i>

				<i>delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 del 6 agosto 2020 e ogni altro protocollo e documento applicabile</i>	<i>documento applicabile</i>
--	--	--	--	--	------------------------------

Nota: i livelli di rischio sono attribuiti sulla base della combinazione del livello di gravità del danno derivante (da danno lieve e reversibile a danno mortale) e del livello di probabilità di accadimento (da remoto a molto probabile)

I Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dichiarano di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza a loro carico e di informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del presente documento, al fine di renderli edotti dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, sui rischi derivanti dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Gli impianti, le attrezzature, etc. dovranno essere utilizzati dalla ditta solo in conformità alla loro destinazione d'uso e gli operatori dovranno segnalare tempestivamente qualunque malfunzionamento o manomissione. Il Comune di Russi consegna i locali dove si svolge il servizio con i seguenti requisiti:

- impianti elettrici protetti da interruttori salvavita;
- interruttori delle linee elettriche a norma di legge.

I fabbricati scolastici che ospitano le attività sono provvisti di certificato di prevenzione incendi e sono in regola con le manutenzioni dei dispositivi antincendio, come previsto dalla normativa vigente.

Sono in possesso inoltre delle certificazioni previste dalla normativa vigente per gli impianti elettrici e termici.

Gestione degli incidenti e delle emergenze

La ditta incaricata dello svolgimento dei servizi deve, come previsto dal D. Lgs 81/08:

- c) organizzare autonomamente le Squadre di Emergenza e le Squadre di Pronto Soccorso con addetti formati ai sensi della normativa vigente;
- d) garantire che tutti i loro lavoratori si attengano alle istruzioni contenute nei piani di emergenza delle strutture presso cui prestano servizio allegati al presente duvri.

Costi relativi alla sicurezza (iva di legge esclusa)

Data la tipologia di attività svolte e i rischi interferenziali presenti, si ritiene che tutte le misure di prevenzione e protezione abbiano unicamente carattere organizzativo.

Non si prevedono, pertanto, costi relativi alla sicurezza, per quanto attiene alla eliminazione delle interferenze.

Firma del documento

Data	
<i>Firma del datore di lavoro del committente</i>	
<i>Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice titolare del contratto</i>	